

Regolamento in materia di Dottorato di ricerca DM 14 dicembre 2021, n° 226

Articolo 1 - Finalità e ambito di applicazione

- 1 L'Università degli Studi di Salerno istituisce corsi di dottorato di ricerca al fine di fornire le competenze necessarie per esercitare, presso università, enti pubblici o soggetti privati, attività di ricerca di alta qualificazione, anche ai fini dell'accesso alle carriere nelle amministrazioni pubbliche e dell'integrazione di percorsi professionali di elevata innovatività.
- 2 Il presente Regolamento disciplina l'istituzione, l'attivazione ed il funzionamento dei corsi di Dottorato di ricerca attivati dall'Università degli Studi di Salerno, ai sensi dell'articolo 19 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, e del D.M. 14 dicembre 2021, n. 226.
- 3 I corsi sono attivati previo **accreditamento** concesso dal Ministro dell'Università e della Ricerca su conforme parere dell'Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR) in coerenza con gli Standard e le Linee guida condivisi a livello europeo, che sviluppano una specifica, ampia, originale, qualificata e continuativa attività, sia didattica che di ricerca, adeguatamente riconosciuta a livello internazionale nei settori di interesse per il dottorato.
- 4 L'Università può richiedere l'accreditamento dei corsi anche **in forma associata** mediante la stipula di convenzioni o la costituzione di consorzi, che possono essere sede amministrativa dei corsi, con uno o più dei seguenti soggetti:
 - a) altre Università italiane o Università estere, con possibilità di rilascio del titolo finale multiplo o congiunto;
 - b) Enti di ricerca pubblici o privati, italiani o esteri, in possesso di requisiti di elevata qualificazione culturale e scientifica e dotati di strutture e attrezzature scientifiche idonee;
 - c) Istituzioni di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, accreditate ai sensi dell'articolo 15 del DM 226/2021, con possibilità di rilascio del titolo finale multiplo o congiunto;
 - d) imprese, anche estere, che svolgono una qualificata attività di ricerca e sviluppo;
 - e) pubbliche amministrazioni, istituzioni culturali e infrastrutture di ricerca di rilievo europeo o internazionale, per la realizzazione di specifici programmi di ricerca e sviluppo ovvero di innovazione.
- 5 L'Università può organizzare i corsi di dottorato in **Scuole di dottorato**, alle quali è rimesso il coordinamento dei corsi e la gestione delle attività comuni. Restano comunque in capo all'Università la titolarità dei corsi e l'accreditamento dei corsi e della sede.

Articolo 2 - Procedura di accreditamento delle sedi e dei corsi

- 1 La domanda di accreditamento di un corso di dottorato di ricerca è presentata, previa implementazione della banca dati ministeriale, da un Dipartimento o da più Dipartimenti congiuntamente, e deve contenere i seguenti **requisiti necessari**:
 - a) il rispetto dei criteri relativi alla composizione del Collegio dei Docenti, tenendo conto ove possibile dell'equilibrio di genere, nonché il possesso da parte dei docenti della qualificazione scientifica richiesta dalla normativa vigente;
 - b) il numero delle borse di dottorato;
 - c) l'esistenza di congrui e stabili finanziamenti per la sostenibilità del corso di dottorato, con specifico riferimento alla disponibilità di borse di studio e al sostegno dell'attività dei dottorandi;
 - d) le strutture operative e scientifiche, specifiche e qualificate, per lo svolgimento dell'attività di studio e di ricerca dei dottorandi, adeguate al numero di borse di studio previste, ivi inclusi, in relazione alle specificità proprie del corso, strutture di carattere assistenziale, laboratori scientifici, un adeguato patrimonio biblioteconomico, banche dati e risorse per il calcolo elettronico;
 - e) le attività di ricerca avanzata e le attività di alta formazione, anche di tipo seminariale, ovvero svolte all'interno di laboratori o di infrastrutture di ricerca di livello e interesse europeo;

- f) le attività, anche in comune tra più corsi di dottorato, di formazione interdisciplinare, multidisciplinare e transdisciplinare, di perfezionamento linguistico e informatico, nonché attività nel campo della didattica, della gestione della ricerca e della conoscenza dei sistemi di ricerca europei e internazionali, della valorizzazione e disseminazione dei risultati, della proprietà intellettuale e dell'accesso aperto ai dati e ai prodotti della ricerca e dei principi fondamentali di etica e integrità;
 - g) un sistema di assicurazione della qualità della progettazione e della gestione della formazione dottorale conforme agli *Standard* per l'assicurazione della qualità nello Spazio europeo dell'istruzione superiore (EHEA), secondo le indicazioni dell'ANVUR;
 - h) l'indicazione del numero degli ammissibili al corso; e le modalità per le prove di ammissione;
 - i) la disponibilità di eventuali altre forme di finanziamento a supporto al corso;
 - j) gli eventuali soggetti pubblici o privati con cui si intendono stipulare convenzioni o costituire consorzi per l'attivazione del corso;
 - k) le eventuali altre forme di collaborazione anche di livello internazionale.
- 2 Qualora la domanda sia presentata da più Dipartimenti congiuntamente, deve indicare il Dipartimento di riferimento ai fini amministrativi.
- 3 La domanda di accreditamento cui al comma 1 è **deliberata** dal Consiglio del Dipartimento interessato antecedentemente alla sottomissione della stessa al competente Ministero. La deliberazione deve contenere l'individuazione:
- o del Collegio dei Docenti del Corso,
 - o del Coordinatore del Corso
 - o del docente incaricato di sottoporre la domanda di accreditamento.
- 4 I corsi di dottorato di ricerca che hanno ottenuto l'accredito ministeriale vengono istituiti ed attivati con decreto del Rettore.
- 5 L'accredito delle sedi e dei corsi ha durata quinquennale. Fermi restando il monitoraggio e la valutazione periodica di cui al comma successivo, l'accredito è valutato, ai fini della conferma o della revoca del medesimo, nei casi di modifica della denominazione dei corsi ovvero della composizione del Collegio dei Docenti, in misura superiore al venticinque per cento rispetto a quella iniziale del ciclo di riferimento, o del Coordinatore del corso.
- 6 Le attività di monitoraggio e valutazione periodica verificano la permanenza dei requisiti per l'accredito dei corsi di dottorato di ricerca. Tali attività sono svolte dall'ANVUR e dal Nucleo di Valutazione Interno.
- 7 In vista dell'istituzione ed attivazione dei corsi, il **Consiglio d'Amministrazione**, determina annualmente:
- a) il numero e l'ammontare delle borse di studio, da assegnarsi previa valutazione comparativa del merito, compatibilmente con il limite minimo fissato a seguito della procedura di accreditamento;
 - b) il numero dei posti disponibili per ogni corso, da assegnarsi previa valutazione comparativa del merito, compatibilmente con il limite minimo fissato a seguito della procedura di accreditamento;
 - c) l'ammontare della contribuzione per l'accesso e per la frequenza ai corsi e la disciplina degli esoneri sulla base della valutazione comparativa del merito e delle condizioni economiche.

Articolo 3 – Organi del corso

- 1 Sono organi del Corso:
- a) il Collegio dei Docenti,
 - b) il Coordinatore.

Articolo 4 – Collegio dei Docenti

1. Il Collegio dei Docenti è preposto alla progettazione e alla realizzazione del corso di dottorato.
2. Esso è costituito da un numero minimo di componenti pari a **dodici**, appartenenti ad ambiti scientifici coerenti con gli obiettivi formativi del corso. In particolare, è costituito, per almeno la metà dei componenti, da professori universitari di ruolo di prima o seconda fascia, e per la

restante parte da ricercatori di ruolo di Università o enti pubblici di ricerca, ovvero, nel caso di corsi in forma associata con enti pubblici di ricerca, anche da ricercatori appartenenti ai ruoli di dirigenti di ricerca, ricercatori o primi ricercatori degli enti stessi, ferma restando la quota minima dei professori. In ogni caso, i ricercatori appartenenti al Collegio dei Docenti devono essere in possesso di una qualificazione scientifica attestata sulla base dei requisiti necessari previsti dalla normativa vigente per l'accesso alle funzioni di professore di seconda fascia e i professori di una qualificazione scientifica attestata sulla base dei requisiti necessari previsti per l'accesso alle funzioni del ruolo di appartenenza. I componenti appartenenti a Università o enti di ricerca esteri devono essere in possesso almeno dei requisiti minimi previsti dalla normativa vigente per l'accesso alle funzioni di professore di seconda fascia.

3. Possono far parte del Collegio dei Docenti, nella misura massima di un terzo della composizione complessiva del medesimo, **esperti**, pur non appartenenti a Università o enti pubblici di ricerca, in possesso di elevata e comprovata qualificazione scientifica o professionale in ambiti di ricerca coerenti con gli obiettivi formativi del corso di dottorato.
4. Ogni componente può partecipare a un solo Collegio a livello nazionale. È possibile partecipare a un ulteriore collegio unicamente ove questo si riferisca a un corso di dottorato organizzato in forma associata, ivi compresi i corsi di dottorato industriale e i corsi di dottorato di interesse nazionale.
5. Possono partecipare al Collegio professori e ricercatori di ruolo **di altro Ateneo** in possesso dei requisiti di cui al precedente comma 2, previo nulla osta dell'Università di appartenenza.
6. La richiesta di adesione al Collegio dei Docenti va formalizzata al Consiglio del Dipartimento sede amministrativa del Corso all'atto della presentazione della domanda di accreditamento di cui al precedente articolo 2, comma 3.
7. Fa parte del Collegio un rappresentante dei dottorandi per ogni ciclo attivato per la trattazione dei problemi relativi all'organizzazione delle attività didattiche.
8. Il Collegio dei docenti sovrintende al complesso delle attività formative del corso e svolge funzioni di indirizzo e di guida dei dottorandi alla ricerca scientifica.
9. In particolare il Collegio:
 - a) definisce il piano annuale delle attività didattiche e scientifiche del corso e ne organizza lo svolgimento;
 - b) definisce la modalità di ammissione al corso, designa i componenti della Commissione Esaminatrice e delle eventuali Sottocommissioni per l'esame di ammissione; delibera in ordine agli eventuali cambi di curriculum conseguenti agli scorrimenti della graduatoria di merito del concorso di ammissione;
 - c) approva il programma didattico e di ricerca dei dottorandi e ne definisce le modalità di verifica;
 - d) definisce ogni anno i compiti didattici dei docenti e ne dà comunicazione al Dipartimento di afferenza per l'approvazione;
 - e) nel corso del primo anno designa per ciascun dottorando un tutor, scelto fra i componenti del Collegio stesso o fra i docenti dell'Ateneo, con il compito di seguire ed orientare nell'attività di ricerca il dottorando; al tutor può essere affiancato un tutor esterno;
 - f) autorizza il dottorando a partecipare alle attività di tutorato degli studenti dei corsi di laurea e di laurea magistrale, alle attività di didattica sussidiaria e integrativa secondo quanto previsto dal successivo articolo 13;
 - g) autorizza il dottorando a trascorrere periodi di formazione e studio all'estero;
 - h) al termine di ciascun anno, valuta le attività di formazione e ricerca svolte dai dottorandi al fine dell'ammissione all'anno successivo o all'esame finale ovvero dell'esclusione dal proseguimento del corso o della ripetizione dell'anno;
 - i) delibera in ordine alle richieste di proroga o di sospensione proposte dai dottorandi;
 - j) approva la partecipazione dei dottorandi ai progetti di ricerca nazionali o internazionali connessi al progetto formativo del corso di dottorato;
 - k) designa i Valutatori ed i componenti della Commissione per la discussione pubblica della tesi;
 - l) può deliberare sulla proroga della durata del corso di dottorato per un periodo non superiore a dodici mesi, per motivate esigenze scientifiche, correlate a conclamati eventi eccezionali riconosciuti a livello normativo nazionale;

- m) esercita il potere disciplinare nei confronti dei dottorandi.
- 10 Alle riunioni del Collegio si applicano le disposizioni statutarie sul funzionamento degli organi collegiali e le disposizioni del Capo II del titolo IV del Regolamento Generale di Ateneo.

Articolo 5 – Il Coordinatore del corso di dottorato

1. Il coordinamento del Collegio dei Docenti è affidato a un docente in possesso di una elevata qualificazione scientifica, attestata sulla base dei requisiti previsti dalla normativa vigente per l'accesso alle funzioni di professore di prima fascia.
2. Il Coordinatore è designato con le modalità di cui al precedente articolo 2, comma 3, ed è scelto tra i professori di prima fascia a tempo pieno o, in caso di motivata indisponibilità, tra i professori di seconda fascia a tempo pieno. La funzione può essere esercitata in un solo Collegio a livello nazionale.
3. Il Coordinatore è nominato con decreto del Rettore e dura in carica tre anni rinnovabili una sola volta.
4. Il Coordinatore rappresenta il Corso nei rapporti interni ed esterni, promuove e coordina le attività dello stesso. In particolare:
 - a) convoca e presiede il Collegio, del quale è componente di diritto, stabilendo l'ordine del giorno di ciascuna seduta e dà esecuzione alle relative delibere;
 - b) adotta con proprio provvedimento, per motivi di comprovata necessità e urgenza, deliberazioni su materie che non rientrino già nei compiti eventualmente delegatigli e che siano di competenza del Collegio. Il provvedimento è sottoposto al Collegio, per la ratifica nella prima seduta utile;
 - c) designa tra i membri del Collegio un professore che lo supplisce in tutte le sue funzioni in caso di assenza o impedimento e in caso di anticipata cessazione dalla carica.

Articolo 6 – Attività di monitoraggio

- 1 Ai fini della verifica della permanenza nel tempo dei requisiti richiesti per l'accreditamento il Nucleo di Valutazione Interna di Ateneo svolge attività di monitoraggio e controllo dei corsi di dottorato e ne trasmette annualmente relazione al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione.

Articolo 7 – Inizio e durata dei corsi

1. L'avvio dei corsi di dottorato coincide di norma con quello di inizio dell'anno accademico.
2. I corsi di dottorato hanno durata non inferiore a tre anni fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 15.

Articolo 8 – Ammissione ai corsi

1. L'ammissione al dottorato avviene sulla base di una **selezione pubblica**, che deve concludersi entro e non oltre il 30 settembre di ciascun anno.
2. La domanda di partecipazione può essere presentata da cittadini italiani o stranieri che, alla data di scadenza del bando, sono in possesso di un titolo di laurea magistrale o di un idoneo titolo di studio conseguito all'estero. La domanda di partecipazione può essere altresì presentata da coloro che conseguono il titolo di studio richiesto dal bando entro la data di iscrizione al corso di dottorato, pena la decadenza dall'ammissione al corso.
3. L'idoneità del titolo estero è accertata dalla Commissione Esaminatrice di cui al successivo articolo 9, nel rispetto della normativa vigente in Italia e nel Paese dove è stato rilasciato il titolo, nonché dei trattati ovvero degli accordi internazionali in materia di riconoscimento di titoli per il proseguimento degli studi.
4. Il bando di concorso per l'ammissione ai corsi di dottorato, redatto in italiano e in inglese, è emanato con decreto del Rettore ed è pubblicato, per almeno trenta giorni, all'Albo Ufficiale di Ateneo, nel sito europeo Euraxess e nel sito del Ministero.
5. Costituisce parte integrante del bando la **Scheda** analitica che deve comunque indicare:

- a) i requisiti di accesso ed eventualmente le classi di laurea ammesse;
 - b) il numero complessivo dei posti a concorso per ciascun corso di dottorato e per gli eventuali curricula in cui è articolato il corso;
 - c) il numero complessivo di borse di studio di cui al successivo articolo 12, attribuite a ciascun corso di dottorato e relativi curricula, nonché le eventuali altre forme di sostegno finanziario;
 - d) il numero di posti e/o di borse e di altre forme di finanziamento eventualmente riservati a soggetti che hanno conseguito in Università estere, il titolo di studio necessario per l'ammissione al corso di dottorato;
 - e) i criteri di accesso e di valutazione dei titoli, la presenza di eventuali prove scritte, inclusi test riconosciuti a livello internazionale, nonché le modalità di svolgimento dei colloqui, che possono prevedere anche la presentazione e la discussione di un progetto di ricerca;
 - f) i contributi posti a carico dei dottorandi e la disciplina degli esoneri;
 - g) le date e le modalità di svolgimento delle eventuali prove di ammissione;
 - h) le modalità di formazione della graduatoria di merito.
6. Nel caso di progetti di collaborazione nazionali, europei e internazionali, il bando può prevedere specifiche procedure di ammissione e modalità organizzative, in relazione alle caratteristiche dei singoli progetti di dottorato attivati nell'ambito di corsi di dottorato accreditati.

Articolo 9 – Commissione Esaminatrice

1. La Commissione Esaminatrice è nominata con decreto del Rettore, successivamente alla scadenza del bando, su proposta del Collegio dei Docenti, per ciascun corso di dottorato, ed è composta da **tre** professori o ricercatori universitari di ruolo (e due membri supplenti). Per i corsi di dottorato articolati in curricula, la Commissione si avvale di una Sottocommissione per ciascun curriculum, nominata con decreto del Rettore, su proposta del Collegio, e composta da tre professori o ricercatori di ruolo qualificati nelle discipline attinenti al curriculum. La presidenza della Commissione è assunta dal professore più anziano in ruolo.
2. Non possono far parte della Commissione Esaminatrice di un corso di dottorato di ricerca docenti che abbiano fatto parte della Commissione di ammissione al medesimo corso per il ciclo precedente.
3. La Commissione avvia i lavori entro sette giorni dal decreto di nomina e li conclude entro i sessanta giorni successivi; decorso tale termine, la Commissione decade e si procede alla nomina di una nuova Commissione. In ogni caso le procedure concorsuali per l'ammissione devono essere espletate entro il 30 settembre antecedente l'inizio dell'anno accademico.

Articolo 10 – Svolgimento della selezione

- 1 Al fine di assicurare un'adeguata valutazione comparativa, nonché una piena valutazione non solo delle conoscenze acquisite dai candidati, ma anche della loro maturità scientifica, della flessibilità e della capacità a cimentarsi eventualmente in nuovi ambiti di ricerca, la selezione pubblica deve essere svolta secondo una delle seguenti **modalità**:
 - a) valutazione del curriculum, dei titoli, incluse eventuali lettere di presentazione del candidato da parte di studiosi esterni all'Ateneo e colloquio;
 - b) valutazione del curriculum, dei titoli, incluse eventuali lettere di presentazione del candidato da parte di studiosi esterni all'Ateneo, colloquio, una o più prove scritte.
- 2 Su richiesta del Collegio dei Docenti, il colloquio può essere sostenuto per via telematica previo utilizzo delle piattaforme audio-video in uso presso l'Ateneo, e riguarda la verifica delle conoscenze, l'attitudine alla ricerca, la disponibilità a svolgere esperienze all'estero. Il colloquio prevede l'accertamento della conoscenza della lingua inglese o di altra lingua espressamente indicata dal Collegio.
Il bando può, altresì, prevedere l'elaborazione, da parte del candidato, di una proposta di progetto di ricerca presentata in sede di iscrizione al concorso e illustrata durante il colloquio.
- 3 La prova scritta, ove prevista, può consistere anche in test riconosciuti a livello internazionale, ed è tesa ad accertare i prerequisiti culturali. Essa può essere svolta in lingua italiana o inglese o in altra lingua espressamente indicata dal Collegio dei Docenti.

- 4 L'accesso a ciascun corso di dottorato avviene tramite la formazione di una graduatoria finale di merito, indicante sia i vincitori sia gli idonei, secondo una delle seguenti modalità:
 - a) graduatoria unica per il corso di dottorato;
 - b) una graduatoria per ciascun curriculum.
- 5 La graduatoria di merito è approvata con decreto del Rettore ed è pubblicata all'Albo ufficiale d'Ateneo e nel sito web.
- 6 Le borse di studio sono assegnate secondo la graduatoria di merito; a parità di merito prevale la valutazione della situazione economica determinata ai sensi del D.Lgs. 29 marzo 2012, n° 68, e successive modificazioni e integrazioni. Relativamente ai posti senza borsa, a parità di merito, prevale il candidato più giovane d'età.
7. Il candidato che, in base alla graduatoria finale di merito del concorso di ammissione, sia risultato tra gli ammessi al corso deve iscriversi entro i termini perentori fissati nel bando di concorso. Il mancato perfezionamento dell'iscrizione entro il suddetto termine comporta la decadenza dell'ammissione al corso. I posti rimasti vacanti vengono assegnati in base all'ordine della graduatoria finale di merito. Lo stesso accade qualora qualcuno degli ammessi rinunci entro la data di inizio del corso di cui al precedente articolo 7.

Articolo 11 - Borse di studio

- 1 Le borse di studio, il cui impegno finanziario deve coprire la durata del corso, sono rinnovate annualmente previa verifica positiva del completamento del programma di attività previsto per ciascun anno di corso. Se la borsa di studio non è rinnovata, ovvero se il dottorando vi rinuncia, l'importo della stessa non utilizzato è reinvestito dall'Ateneo per il futuro finanziamento di dottorati di ricerca.
- 2 Per l'importo della borsa di studio, si farà riferimento ai decreti ministeriali che regolamentano la materia. Tale importo è **incrementato nella misura del cinquanta per cento** per un periodo complessivamente non superiore a dodici mesi, per lo svolgimento di attività di ricerca all'estero preventivamente autorizzate dal Collegio dei Docenti. Tale periodo può essere esteso fino a un tetto massimo complessivo di diciotto mesi per i dottorati in co-tutela con soggetti esteri o attivati ai sensi del precedente articolo 1, comma 4.
- 3 E' altresì assicurato, a ciascun dottorando, in aggiunta alla borsa e nell'ambito delle risorse finanziarie esistenti nel bilancio dell'Università, un **budget** per l'attività di ricerca in Italia e all'estero adeguato rispetto alla tipologia di corso e comunque di importo non inferiore al dieci per cento dell'importo della borsa medesima. Tali fondi per la ricerca devono essere assicurati anche ai dottorandi senza borsa. Se il dottorando non è valutato positivamente ai fini del rinnovo della borsa, ovvero rinuncia ad essa, l'importo non utilizzato resta nella disponibilità dell'Università, per gli stessi fini.
- 4 Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai dottorandi di Stati esteri beneficiari di borse di studio o di sostegno economico nell'ambito di specifici programmi di mobilità per i quali si fa riferimento alla specifica regolamentazione.
- 5 Le borse di studio sono incompatibili con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne che con quelle esplicitamente concesse a integrazione delle stesse da Istituzioni italiane o straniere per periodi di formazione e ricerca in sede diversa dall'Università di Salerno.
- 6 La borsa di studio del dottorato di ricerca è soggetta al versamento dei contributi previdenziali INPS a gestione separata ai sensi dell'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, nella misura di due terzi a carico dell'amministrazione e di un terzo a carico del borsista. I dottorandi beneficiano delle tutele e dei diritti connessi.

Articolo 12 – Tasse e contributi

- 1 L'importo delle tasse e dei contributi per l'accesso e la frequenza ai corsi, nonché le modalità di concessione degli esoneri, vengono deliberati annualmente dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico, in base ai criteri e ai parametri di cui alla vigente normativa e vengono indicati nel bando di concorso.

Articolo 13 - Diritti e doveri dei dottorandi

- 1 La frequenza dei corsi di dottorato di ricerca richiede un impegno esclusivo e a tempo pieno. Il Collegio dei Docenti può, tuttavia, autorizzare il dottorando a svolgere attività retribuite che consentono di acquisire competenze concernenti l'ambito formativo del dottorato, previa valutazione della compatibilità delle medesime attività con il proficuo svolgimento delle attività formative, didattiche e di ricerca del corso di dottorato.
In ogni caso il reddito derivante dallo svolgimento delle attività retribuite di cui al comma precedente, compatibile con la borsa di studio, non può essere superiore all'importo della borsa medesima, calcolato al lordo degli oneri previdenziali (lordo percipiente € 15.343).
- 2 Per ciascun dottorando è ordinariamente previsto lo svolgimento di attività di ricerca e formazione, coerenti con il progetto di dottorato, presso Istituzioni di elevata qualificazione all'estero.
- 3 I dottorandi possono svolgere, come parte integrante del progetto formativo, previo nulla osta del Collegio dei Docenti e senza incremento dell'importo della borsa di studio, **attività di tutorato**, anche retribuita, degli studenti dei corsi di laurea e di laurea magistrale, nonché, entro il limite di quaranta ore per ciascun anno accademico, **attività di didattica integrativa**. Per le attività di cui al presente comma, ai dottorandi sono corrisposti gli assegni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), del DL 9 maggio 2003, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 luglio 2003, n. 170.
- 4 Al termine di ciascun anno di corso, il dottorando è tenuto a presentare al Collegio dei Docenti una **relazione** sull'attività didattica e di ricerca svolta e sui risultati conseguiti. Il Collegio può disporre che la relazione debba essere integrata con un colloquio.
- 5 Sulla base di quanto previsto dal precedente articolo 4, comma 6, lettera c), il Collegio dei Docenti delibera l'ammissione all'anno successivo ovvero all'esame finale, nel caso di dottorandi iscritti all'ultimo anno di corso. Un'eventuale valutazione negativa da parte del Collegio comporta l'**esclusione** dal corso, con perdita della borsa, ove concessa, ovvero la **ripetizione dell'anno** con perdita della borsa per l'anno di ripetizione.
- 6 Il dottorando può, altresì, essere escluso dal Corso per inadempimenti degli obblighi formativi nei quali persista nonostante il formale richiamo da parte del Coordinatore.
- 7 Per comprovati motivi che non consentono la presentazione della tesi di dottorato nei tempi previsti dalla durata del corso, il Collegio dei Docenti può concedere, su richiesta del dottorando, una **proroga** della durata massima di dodici mesi, senza ulteriori oneri finanziari.
- 8 I dottorandi possono chiedere, per malattia grave e debitamente comprovata o per servizio militare / civile ovvero per comprovati motivi previsti dalla legge, la **sospensione** del corso per una durata massima di sei mesi. Per la durata della sospensione non è prevista la corresponsione della borsa di studio o di altro finanziamento equivalente.
- 9 I periodi di proroga e sospensione di cui ai commi precedenti e di cui all'articolo 4, comma 6, lett. l) non possono complessivamente eccedere la durata di diciotto mesi, fatti salvi casi specifici previsti dalla legge.
- 10 Rimane ferma per i dottorandi la disciplina degli interventi per il diritto allo studio di cui al D. Lgs. 29 marzo 2012, n. 68.
- 11 Ferma restando l'applicazione delle norme a tutela della genitorialità di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 ottobre 2007, n. 247, i dottorandi in congedo mantengono il diritto alla borsa di studio. Al termine del periodo di sospensione, la borsa di studio è erogata alla ripresa della frequenza del corso sino a concorrenza della durata complessiva della borsa di studio medesima.
- 12 I **dipendenti pubblici** ammessi a un corso di dottorato beneficiano, per il periodo di durata normale del corso, dell'aspettativa prevista dalla contrattazione collettiva o, se dipendenti in regime di diritto pubblico, del congedo straordinario per motivi di studio, compatibilmente con le esigenze dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 agosto 1984, n. 476, con o senza assegni e salvo esplicito atto di rinuncia, solo se sono iscritti per la prima volta a un corso di dottorato, a prescindere dall'ambito disciplinare. Rimane fermo il diritto al *budget* per l'attività di ricerca svolta in Italia e all'estero di cui all'articolo 9, comma 4.

Articolo 14 – Incompatibilità

- 1 L'iscrizione al corso di dottorato è incompatibile con l'iscrizione in Italia e all'estero ad altri corsi di dottorato (fatte salve le convenzioni di co-tutela di tesi), a corsi di laurea, di laurea magistrale, a master universitari, a scuole di specializzazione di area non medica e a corsi di specializzazione organizzati da Istituti privati abilitati ai sensi dell'art. 17, comma 96, L. 127/1997.

Articolo 15 - Raccordo tra i corsi di dottorato e le Scuole di specializzazione mediche

- 1 Gli studenti iscritti a corsi di specializzazione di Area medica possono a domanda essere ammessi alla frequenza congiunta di un corso di dottorato di ricerca, con conseguente riduzione della durata del corso di dottorato, che avrà comunque durata non inferiore a due anni, qualora siano risultati vincitori del relativo concorso.
- 2 La frequenza congiunta è disposta previa verifica della compatibilità, anche in considerazione della distanza tra le sedi, delle attività e dell'impegno previsti dalla scuola di specializzazione e dal corso di dottorato, attestata dal consiglio della scuola di specializzazione medica e dal collegio di dottorato. In particolare:
 - il Consiglio della Scuola rilascia il nulla osta attestante la compatibilità del progetto dottorale le finalità didattiche della scuola medesima,
 - il Collegio dei Docenti dispone l'eventuale accoglimento della domanda, previa valutazione positiva della coerenza delle attività di ricerca, già svolte nel corso di specializzazione medica, con il progetto dottorale;
- 3 Nel caso di frequenza congiunta la borsa di dottorato di ricerca è incompatibile con gli emolumenti, comunque denominati, percepiti in relazione alle attività della scuola di specializzazione.

Articolo 16 – Esame finale e conseguimento del titolo di dottore di ricerca

- 1 Il titolo di dottore di ricerca abbreviato con le diciture: "*Dott.Ric.*" ovvero "*Ph.D.*", è rilasciato dal Rettore a seguito della positiva valutazione di una **tesi di ricerca** che contribuisca all'avanzamento delle conoscenze o delle metodologie nel campo di indagine prescelto.
- 2 La tesi di dottorato deve:
 - a) essere redatta in lingua italiana o inglese ovvero in altra lingua previa autorizzazione del Collegio dei Docenti;
 - b) essere corredata da una sintesi in lingua italiana e inglese;
 - c) avere allegata una relazione del dottorando sulle attività svolte nel corso del dottorato e sulle eventuali pubblicazioni.
- 3 La tesi, unitamente alla relazione sulle attività svolte durante il corso di dottorato e sulle eventuali pubblicazioni, è esaminata da almeno due Valutatori, non appartenenti all'Ateneo e in possesso di un'esperienza di elevata qualificazione, di cui almeno uno è un docente universitario. I Valutatori possono appartenere ad Istituzioni estere o internazionali.
- 4 Entro trenta giorni dal ricevimento della tesi, i Valutatori esprimono un giudizio analitico scritto, proponendo l'ammissione alla discussione pubblica o il rinvio della discussione della tesi per un periodo non superiore a sei mesi. Trascorso tale periodo, la tesi, corredata da un nuovo parere scritto reso dai valutatori, è in ogni caso ammessa alla discussione.
- 5 La **discussione pubblica** si svolge innanzi a una Commissione composta secondo quanto previsto dal successivo articolo 17, e nel rispetto, ove possibile, dell'equilibrio di genere.
- 6 Al termine della discussione, la Commissione esprime un giudizio scritto e motivato sulla tesi, e, quando ne riconosce all'unanimità un particolare rilievo scientifico, può attribuire la lode.
- 7 Entro trenta giorni dalla discussione e approvazione della tesi, l'Università deposita copia della stessa, in formato elettronico, nell'Anagrafe Nazionale dei dottorandi e dottori di ricerca, in una specifica sezione ad accesso aperto. Previa autorizzazione del Collegio dei Docenti, possono essere rese indisponibili parti della tesi in relazione all'utilizzo di dati tutelati ai sensi della normativa vigente in materia. Resta fermo l'obbligo del deposito della tesi presso le biblioteche nazionali centrali di Roma e di Firenze.

Articolo 17 - Commissione giudicatrice per la discussione pubblica

- 1 La Commissione è nominata dal Rettore, su proposta del Collegio dei Docenti, ed è composta da tre membri, di cui almeno due non appartenenti alla sede amministrativa, scelti tra i professori e ricercatori universitari di ruolo, italiani o stranieri, specificamente qualificati nelle tematiche affrontate nella tesi.
- 2 La Commissione può essere integrata da non più di due esperti di particolare competenza documentata sull'argomento della tesi.
- 3 Per i corsi di dottorato articolati in curricula il Collegio dei Docenti può proporre la costituzione di più Commissioni.

Articolo 18 - Dottorato in convenzione

1. L'Università può attivare, previo accreditamento, corsi di dottorato di ricerca anche in forma associata, previa stipula di convenzioni o costituzione di consorzi, con i soggetti di cui al precedente articolo 1, comma 4.
2. In tali casi, i soggetti partecipanti garantiscono ai dottorandi, in maniera continuativa, l'effettiva condivisione delle strutture e delle attività di alta formazione e di ricerca, e prevedono attività formative comuni, anche a rotazione tra le sedi.
3. Nel caso di dottorati attivati da due soggetti, ciascuno finanzia almeno due borse di studio; ove i soggetti siano superiori a due, il soggetto che è sede amministrativa del corso finanzia almeno due borse e ciascun altro soggetto ne finanzia almeno una.
4. I corsi sono attivati previa stipula di specifiche convenzioni sottoscritte dal Rettore approvate dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione su proposta delle competenti strutture didattiche.
5. L'Università nel rispetto del principio di reciprocità può attivare corsi di dottorato, previo accreditamento, con Università ed Enti di ricerca esteri di alta qualificazione e di riconosciuto livello internazionale.
6. Le convenzioni di cui al comma 5 devono garantire l'effettiva condivisione delle attività formative e di ricerca, l'equa ripartizione degli oneri, le modalità di regolazione delle forme di sostegno finanziario, le modalità di scambio e mobilità di docenti e dottorandi e l'eventuale rilascio del titolo congiunto o di un doppio o multiplo titolo dottorale.
7. Le convenzioni con Università ed Enti esteri possono prevedere specifiche procedure e modalità organizzative dei corsi di dottorato che tengano conto delle caratteristiche dei corsi stessi e delle specifiche regolamentazioni delle istituzioni estere.

Articolo 19 - Cooperazione internazionale e Dottorati di ricerca in co-tutela

- 1 L'Università, fermo restando quanto previsto dal precedente articolo 18, promuove e agevola la cooperazione internazionale nell'ambito dei dottorati di ricerca. A tal fine promuove e stipula, con altre Università e/o enti stranieri, convenzioni, che definiscono le concrete modalità di cooperazione, ed in particolare, lo svolgimento di tesi in co-tutela, e il conseguimento della attestazione di "*Doctor Europaeus*".
- 2 La realizzazione di programmi di co-tutela di tesi è subordinata alla stipula di specifiche convenzioni con istituzioni estere, nei limiti e con le modalità previsti negli specifici accordi quadro internazionali di co-tutela.
- 3 La certificazione di "*Doctor Europaeus*", definita dalla European University Association, è rilasciata dall'Ateneo quando siano soddisfatte le seguenti condizioni:
 - a) la tesi di Dottorato è il risultato di un periodo di ricerca di almeno tre mesi in uno o più Stati europei diversi da quello del candidato;
 - b) il dottorando presenta una relazione favorevole, redatta da almeno due professori appartenenti ad Università europee diverse da quella in cui viene discussa la tesi;
 - c) la Commissione di esame finale comprende almeno un componente appartenente ad un'Università europea diversa da quella in cui viene discussa la tesi;
 - d) la discussione della tesi è sostenuta in italiano e in una seconda lingua europea.

- 4 Le convenzioni sono stipulate secondo quanto previsto dal comma 2 del precedente articolo 18.

Articolo 20 - Dottorato industriale

- 1 L'Università, in sede di accreditamento iniziale o successivamente, può chiedere il riconoscimento della qualificazione di «dottorato industriale», anche come parte della denominazione, per i corsi di dottorato attivati sulla base di convenzioni o consorzi che comprendano anche soggetti di cui all'articolo 2, comma 4, lettera d), che svolgono attività di ricerca e sviluppo.
- 2 Le tematiche di ricerca caratterizzanti il corso di dottorato industriale riconoscono particolare rilievo alla promozione dello sviluppo economico e del sistema produttivo, facilitando la progettazione congiunta in relazione alle tematiche della ricerca e alle attività dei dottorandi.
- 3 Le convenzioni di cui al comma 1 del presente articolo disciplinano:
- a) le modalità di coordinamento delle attività di ricerca tra le parti;
 - b) le modalità di svolgimento delle attività di ricerca presso l'impresa, nonché, relativamente ai possibili posti coperti da dipendenti delle imprese, la ripartizione dell'impegno complessivo del dipendente e la durata del corso di dottorato;
 - c) i meccanismi incentivanti al fine di promuovere il trasferimento tecnologico e lo sviluppo dei risultati dell'attività di ricerca da parte delle imprese convenzionate.
- 4 Le convenzioni di cui al comma 1 del presente articolo individuano:
- a) i requisiti specifici per lo svolgimento delle attività di ricerca, quali l'interdisciplinarietà, l'adesione a reti internazionali e l'intersectorialità, con particolare riferimento al settore delle imprese;
 - b) la quota dei posti disponibili ai dipendenti delle imprese o degli enti convenzionati impegnati in attività di elevata qualificazione, ammessi al dottorato a seguito del superamento della relativa selezione;
 - c) la formazione del dottorando che rimane sotto la responsabilità dell'Università; al riguardo, al tutor designato dal Collegio, può essere affiancato un co-tutor esterno, afferente al soggetto convenzionato, responsabile della supervisione dell'attività svolta dal dottorando presso quest'ultimo;
 - d) la presenza di una parte di attività che può essere svolta presso il soggetto convenzionato, anche in forma di tirocinio pratico, ma che non può in ogni caso essere prevalente rispetto alle attività complessive previste per l'intero programma del corso;
 - e) la specifica disciplina per eventuali ipotesi di ricadute brevettuali ed economiche dell'attività di ricerca collegata al dottorato, nonché per eventuali vincoli di riservatezza nella divulgazione dei risultati;
 - f) nel caso di finanziamento di borse di studio, il soggetto convenzionato garantisce la copertura finanziaria integrale delle stesse, incluso il costo per l'eventuale soggiorno all'estero;
 - g) che il soggetto convenzionato renda disponibili strutture adeguate all'effettivo svolgimento dell'attività di ricerca facilitando, nei modi più opportuni, l'esito professionale dei dottori di ricerca formati nell'ambito della convenzione.
5. Le convenzioni di cui ai precedenti commi 1 e 2 possono avere ad oggetto anche l'attivazione di singoli curricula di un corso di dottorato. In tal caso, fermo restando quanto previsto dal presente articolo, le convenzioni devono specificare sia il corso di dottorato di riferimento, sia la specifica denominazione del curriculum oggetto della collaborazione tra Università e impresa.
6. Le convenzioni sono sottoscritte dal Rettore previa approvazione del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, su proposta delle competenti strutture didattiche.
- 7 Nei casi disciplinati dal presente articolo la sede amministrativa del dottorato è l'Università, alla quale spetta il rilascio del titolo accademico.

Articolo 21 – Disposizioni transitorie e finali

- 1 L'entrata in vigore del presente Regolamento è stabilita nel Decreto rettorale di emanazione.